

## **Regolamento in materia di Visiting Professor, Visiting Fellow e Honorary Visiting Professor**

### **Art. 1. Finalità e definizioni**

Il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, al fine di incentivare il processo di internazionalizzazione delle proprie attività didattiche e di ricerca, ospita studiosi e studiose afferenti a istituzioni straniere che intendano svolgere attività didattica e/o di ricerca presso il Dipartimento stesso, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Gli studiosi e le studiose di cui si tratta agli articoli 2-4 del presente Regolamento potranno ricevere la qualifica di “Visiting Professor” oppure di “Visiting Fellow” o ancora di “Honorary Visiting Professor” a seguito dell’iter di candidatura e di selezione indicato all’art. 5 del presente Regolamento.

### **Art. 2. Visiting Professor**

Possono ricevere la qualifica di “Visiting Professor” studiosi e studiose di rinomanza internazionale, in servizio in Università o Istituzioni di ricerca straniere di riconosciuto prestigio, e che abbiano uno status accademico equivalente al professore ordinario o al professore associato. L’equivalenza sarà stabilita sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 662 del 01.09.2016 o successivi provvedimenti analoghi.

Il/La Visiting Professor è ospite del Dipartimento per un periodo non inferiore a una settimana e non superiore a sei mesi.

Il/La Visiting Professor è tenuto/a a svolgere in proporzione al periodo di permanenza attività didattica attraverso seminari e/o corsi per gli studenti dei corsi di laurea o di dottorato attivi presso il Dipartimento, nonché seminari e conferenze aperti a tutta la comunità accademica. Nel caso svolga corsi, questi non dovranno superare 40 ore complessive, pari a 6 CFU.

In sede di richiesta dovrà essere specificata l’attività didattica che verrà svolta.

La qualifica di “Visiting Professor” viene attribuita per il solo periodo della visita dello studioso o della studiosa.

Al/la Visiting Professor è assicurata la fruizione di una postazione in uno studio collettivo ad hoc nei locali del Dipartimento, e l’accesso alle risorse informatiche e bibliografiche del Dipartimento.

### **Art. 3. Visiting Fellow**

Possono ricevere la qualifica di “Visiting Fellow” studiosi e studiose in servizio in una università o istituzione di ricerca straniera e che abbiano uno status accademico pari o superiore a quello di un RRT (Ricercatore Tenure Track). L’equivalenza sarà stabilita sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 662 del 01.09.2016 o successivi provvedimenti analoghi.

Il/La Visiting Fellow è ospite del Dipartimento per un periodo non inferiore a una settimana e non superiore a tre mesi.

Nel corso del suo soggiorno, il/la Visiting Fellow è tenuto/a a svolgere attività di ricerca e tenere un seminario pubblico all’interno del Dipartimento dove presenta la ricerca in atto.

Al/la Visiting Fellow in proporzione al periodo di permanenza è consentito svolgere attività didattica attraverso seminari per gli studenti dei corsi di laurea o di dottorato attivi presso il Dipartimento, nonché seminari e conferenze aperti a tutta la comunità accademica fino a un max di 20 ore complessive.

In sede di richiesta dovrà essere specificata l’attività di ricerca che verrà svolta.

La qualifica di “Visiting Fellow” viene attribuita per il solo periodo della visita dello studioso o della studiosa. Al/la Visiting Fellow è assicurata la fruizione di una postazione in uno studio collettivo ad hoc nei locali del Dipartimento, e l’accesso alle risorse informatiche e bibliografiche del Dipartimento.

### **Art. 4. Honorary Visiting Professor**

Possono ricevere la qualifica di “Honorary Visiting Professor” studiosi e studiose dotati di rinomanza internazionale che abbiano uno status accademico equivalente al professore ordinario o al professore associato, in servizio presso Università o Istituzioni di ricerca straniere di riconosciuto prestigio o in congedo da università o istituzioni di ricerca straniere. L’equivalenza sarà stabilita sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 662 del 01.09.2016 o successivi provvedimenti analoghi.

Possono ricevere la qualifica di “Honorary Visiting Professor” studiosi e studiose che abbiano all’attivo almeno tre periodi di Visiting Professor secondo quanto all’art. 2 del presente Regolamento.

Il/La Honorary Visiting Professor, nel corso dei suoi soggiorni, svolge attività didattica seminariale e/o relazioni di alto livello scientifico nell’ambito di convegni di interesse internazionale o nazionale organizzati dal Dipartimento.

La qualifica di “Honorary Visiting Professor” può essere attribuita per un periodo di 3 anni, rinnovabile di norma fino a due volte.

## Art. 5. Presentazione candidature e procedure di selezione

La candidatura per la nomina e l'invito di un/a “Visiting Professor”, di un/a “Visiting Fellow” o di un/a “Honorary Visiting Professor” deve essere presentata da almeno tre professori del Dipartimento entro il **31 gennaio** di ogni anno precedente all'anno accademico previsto per l'erogazione delle attività e dovrà essere corredata da:

- a) la descrizione dettagliata del tipo di attività da svolgere presso il Dipartimento e il relativo periodo di svolgimento;
- b) la motivazione nella quale si evidenziano i meriti scientifici;
- c) il curriculum dell'attività scientifica e l'elenco delle pubblicazioni.

Le proposte saranno valutate da una apposita Commissione, composta da almeno 3 membri selezionati tra i professori associati e ordinari del Dipartimento, e nominata dal Direttore del Dipartimento.

La Commissione resterà in carica per 3 anni e non potrà essere confermata se non per un ulteriore triennio.

La Commissione selezionerà le candidature entro il **31 marzo** di ogni anno precedente all'anno accademico previsto per l'erogazione delle attività.

Le candidature saranno selezionate sulla base del merito scientifico, dell'interesse del Dipartimento per le attività didattiche e scientifiche proposte, delle concrete prospettive di rafforzamento della rete internazionale di didattica e ricerca del Dipartimento, della possibilità di avvalersi del supporto scientifico, logistico o finanziario da parte di altri enti o istituzioni universitarie, nonché in base alla disponibilità delle risorse finanziarie.

Le candidature sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Dipartimento **del mese di aprile**, previo parere favorevole della Giunta.

I candidati e le candidate riceveranno comunque una risposta in merito alla loro candidatura entro il **30 aprile** di ogni anno precedente all'anno accademico previsto per l'erogazione delle attività.

## Art. 6 Trattamento economico

L'attribuzione delle qualifiche oggetto del presente regolamento possono prevedere, nei limiti della disponibilità di fondi in bilancio e previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, un trattamento economico consistente in un compenso o in un rimborso, anche parziale, delle spese di viaggio e alloggio sostenute in occasione della permanenza presso il Dipartimento.